



Comune di San Giovanni Gemini

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Allegato "A" delibera C.C. n. _____ del _____

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 142 della L. 296 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di San Giovanni Gemini, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i..

Art.3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di San Giovanni Gemini, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4

Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5

Aliquote

1. Per l'anno 2013 le aliquote vengono stabilite per scaglioni di reddito nella misura di seguito determinata, tenendo conto di una quota di esenzione pari a € 10.000,00:

Scaglioni	Aliquota Applicabile	Note
da 0 a 15.000 euro	0,4%	Invariata rispetto all'anno precedente
da 15.001 a 28.000 euro	0,6%	+0,1 punti rispetto all'anno precedente
da 28.001 a 55.000 euro	0,7%	+0,1 punti rispetto all'anno precedente
da 55.001 a 75.000 euro	0,8%	+0,1 punti rispetto all'anno precedente
Oltre i 75.001 euro	0,8%	Invariata rispetto all'anno precedente

Per gli anni successivi tali aliquote potranno essere variate nel limite stabilito dalle normative vigenti.

2. Le aliquote, progressive per scaglioni di reddito, possono essere rideterminate a partire dall'annualità 2014 e la loro quantificazione potrà avvenire esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie locali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Art.6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s. m. i..

Art.7

Funzionario responsabile

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471- 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art.9

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2020.